

Comune di San Mauro Castelverde

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

INDICE

- Art. 1- Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Funzioni
- Art. 3 Costituzione e composizione
- Art. 4 Presidenza. Nomina e attribuzioni
- Art. 5 Durata in carica, revoca, cessazione dalla carica di Presidente e Vicepresidente
- Art. 6 Segretario della Commissione
- Art. 7 Verbali delle sedute
- Art. 8 Convocazione della Commissione
- Art. 9 Funzionamento della Commissione
- Art. 10 Validità delle sedute delle Commissioni
- Art. 11 Partecipazione alle sedute
- Art. 12 Richiesta di informazioni
- Art. 13 Entrata in vigore

Art. 1- Oggetto e finalità del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni consiliari, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, in quanto applicabili e specificamente richiamati.
- 2. Il presente regolamento si applica a tutte le Commissioni consiliari permanenti o speciali che saranno istituite con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art 2- Funzioni

- 1. Le Commissioni consiliari permanenti sono istituite per un più efficace svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio Comunale.
- 2. Possono, altresì, essere costituite commissioni temporanee o speciali per lo studio di specifici problemi o per il controllo di specifiche attività.
- 3. Per le finalità sopra richiamate, le Commissioni hanno poteri di proposta e svolgono funzioni consultive, studio e valutazione nelle materie rientranti nelle materie di loro competenza.
- 4. Le Commissioni, nell'espletamento delle loro funzioni, possono effettuare indagini conoscitive, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire informazioni utili e propositive all'attività del Consiglio comunale.

Art. 3- Costituzione e composizione

- 1. Le Commissioni, permanenti e speciali, vengono istituite dal Consiglio Comunale, con propria deliberazione, contestualmente all'indicazione delle materie di rispettiva competenza.
- 2. Le Commissioni sono composte da n. 3 componenti titolari, proposti dai gruppi consiliari, nel rispetto del criterio proporzionale.
- 3. Il Sindaco e gli assessori non fanno parte delle Commissioni consiliari ma hanno facoltà e obbligo, se invitati, di intervenire ai lavori, senza diritto di voto.

- 4. È ammessa la delega, in via straordinaria e non permanente, ad altro componente del gruppo consiliare di appartenenza, in caso di impossibilità alla partecipazione alla seduta, previa informazione al Presidente.
- 5. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza propone, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

Art. 4 - Presidenza. Nomina e attribuzioni

- 1. Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, la Commissione procede, a scrutinio palese, all'elezione del Presidente e del Vicepresidente tra i suoi componenti. Ogni componente, può esprimere un'unica preferenza per un solo candidato. E' eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 2. Il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti e tiene i rapporti con il Sindaco, con gli assessori, con i capigruppo consiliari, con il Segretario comunale e con i Responsabili dei settori.
- 3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o impedimento. Collabora con il Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione.

Art. 5 - Durata in carica, revoca, cessazione dalla carica di Presidente e Vicepresidente

- 1. Il Presidente e il Vicepresidente della Commissione durano in carica per tutto il mandato amministrativo o, in caso di Commissione speciale, per tutta la durata dell'attività e comunque non oltre il mandato amministrativo.
- 2. Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati dalla carica, su proposta motivata e con il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale (consiglieri assegnati). La votazione è espressa a scrutinio palese.
- 3. In caso di cessazione dalla carica di Presidente della Commissione per revoca o dimissioni, il Vicepresidente provvede alla convocazione della commissione per l'elezione del nuovo presidente entro i dieci giorni dalla comunicazione formale delle dimissioni o dalla revoca. La seduta per la nomina del nuovo presidente è presieduta dal vice presidente.

- 4. In caso di cessazione dalla carica del Vicepresidente, la commissione è convocata nello stesso termine dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Vicepresidente.
- 5. In caso di mancato rispetto dei termini la commissione viene convocata dal presidente del consiglio comunale, che la presiede.

Art. 6 - Segretario della Commissione

- 1. Le funzioni di Segretario delle commissioni consiliari sono svolte da un componente della commissione interessata.
- 2. Il segretario della Commissione assicura l'ordinata organizzazione della Commissione, redige i verbali e ne cura la trasmissione, entro cinque giorni, al Presidente del Consiglio, ai capigruppo consiliari, al Sindaco, al Segretario comunale e ai Responsabili dei servizi.

Art. 7 - Verbali delle sedute

- 1. Nei verbali delle sedute della Commissione deve essere dato atto delle presenze e assenze, dello svolgimento dei lavori, delle relazioni finali e dell'esito della discussione.
- 2. All'esito della seduta, copia dei verbali viene trasmessa al Presidente del Consiglio, al Sindaco, agli assessori, al Segretario comunale e ai Responsabili del settore di pertinenza.

Art. 8 - Convocazione della Commissione

- 1. Il Presidente convoca la Commissione di propria iniziativa o su richiesta di un membro della Commissione, del Presidente del Consiglio, del Sindaco o dei capigruppo consiliari entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta.
- 2. La convocazione avviene a mezzo pec e/o mail, mediante trasmissione dell'avviso contenente l'indicazione della data e dell'ora della riunione, unitamente alla comunicazione dell'ordine del giorno.
- 3. Se i lavori della Commissione hanno ad oggetto argomenti di discussione in seno al successivo Consiglio Comunale, la stessa deve riunirsi e discutere almeno dieci giorni prima della riunione del Consiglio Comunale stesso.

Art. 9 - Funzionamento della Commissione

- 1. La convocazione della Commissione viene disposta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, con le modalità di cui all'articolo 8.
- 2. Gli uffici comunali, con il coordinamento del Sindaco, assicurano alla Commissione consiliare il supporto tecnico-amministrativo necessario e la massima collaborazione nella predisposizione delle proposte.
- 3. In ogni caso, al termine dei lavori della Commissione, le proposte vengono trasmesse al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Segretario comunale e ai Responsabili del settore di competenza.
- 4. Per quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, alle sedute delle Commissioni consiliari si applicano i principi e le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale.

Art 10 - Validità delle sedute della Commissione

- 1. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel computo del numero legale sono considerate le deleghe dei sostituti eletti.
- 2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente entro mezz'ora dalla convocazione. Il Presidente ne verifica il mantenimento nel corso della discussione dei singoli punti all'ordine del giorno. Qualora venga meno il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta.

Art. 11 - Partecipazione alle sedute

- 1. Possono partecipare alle sedute delle Commissioni, con facoltà di prendere parola, il Sindaco e gli Assessori.
- 2. La stessa Commissione può, inoltre, richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei Capigruppo consiliari, del Segretario Comunale e dei Responsabili del settore di competenza.

Art. 12 - Richiesta di informazioni

1. I componenti della Commissione, per il migliore adempimento dei loro compiti, hanno diritto di ottenere dal Sindaco, dall'Assessore delegato e dagli gli uffici comunali informazioni, notizie e documenti inerenti agli argomenti in trattazione nella successiva seduta di Commissione.

COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi i 15 gg. di pubblicazione all'Albo pretorio della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.